



COMUNE DI AGRATE BRIANZA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e successive modifiche e integrazioni

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.

del

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto, finalità, esclusioni e ambito di applicazione.....	4
Art. 2 Organi del Comune	4
Art. 3 Finalità e criteri per l’individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche.....	4
Art. 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali	5
Art. 5 Definizioni.....	5
TITOLO II – FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI	6
Art. 6 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche	6
Art. 7 Compiti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche	6
Art. 8 Funzionamento della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.....	7
TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI	8
Art. 9 Requisiti, modalità, condizioni e limiti all’esercizio dell’attività	8
Art. 10 Subingresso e reintestazione dell’autorizzazione.....	8
Art. 11 Sospensione o revoca dell’autorizzazione.....	8
Art. 12 Requisiti minimi delle attrezzature per l’esposizione, la vendita e la somministrazione delle merci ...	8
Art. 13 Prescrizioni particolari per la vendita e la preparazione di prodotti alimentari.....	9
Art. 14 Prescrizioni particolari per la somministrazione di alimenti e bevande.....	9
Art. 15 Indirizzi generali in materia di orari.....	9
TITOLO IV – ATTIVITÀ SVOLTA SU POSTEGGI.....	10
Art. 16 Modalità di esercizio dell’attività su posteggi.....	10
Art. 17 Rilascio autorizzazione	10
Art. 18 Utilizzo del posteggio.....	10
Art. 19 Mercato settimanale	11
Art. 20 Ubicazione dei mercati settimanali	11
Art. 21 Scambio reciproco di posteggio nei mercati	11
Art. 22 Calcolo delle assenze nei mercati.....	12
Art. 23 Delega	12
Art. 24 Calcolo delle presenze e assegnazione dei posteggi liberi	12
Art. 25 Iscrizione e cancellazione del registro delle spunte	13
Art. 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	13
Art. 27 Posteggio riservato ai battitori.....	14

Art. 28 Criteri per l'assegnazione dei posteggi in caso di spostamento e trasferimento del mercato	14
Art. 29 Accessibilità e trasparenza delle informazioni	15
TITOLO V – ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE	16
Art. 30 Rilascio autorizzazione	16
Art. 31 Modalità di esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante	16
Art. 32 Divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	16
TITOLO VI – FIERE E SAGRE SU AREE PUBBLICHE.....	17
Art. 33 Organizzazione e calendario delle fiere e delle sagre	17
Art. 34 Localizzazione delle aree per lo svolgimento di fiere e sagre.....	17
Art. 35 Domande per la partecipazione alle fiere o sagre.....	17
Art. 36 Indicazioni specifiche per lo svolgimento delle fiere e delle sagre.....	17
Art. 37 Regolamento comunale delle sagre.....	18
TITOLO VII – SANZIONI.....	19
Art. 38 Sanzioni.....	19
TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE	20
Art. 39 Norme finali	20
Art. 40 Entrata in vigore ed abrogazioni	20
ALLEGATO A.....	21
Localizzazione dei mercati settimanali.....	21
ALLEGATO B.....	22
Identificazione cartografica delle piazze e delle vie nelle quali è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto, finalità, esclusioni e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nel territorio di Agrate Brianza ai sensi e per gli effetti della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e del D.lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

2. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle attività di commercio su aree pubbliche svolte su:

- posteggi dati in concessione per un periodo stabilito nell'ambito di mercati o fuori dai mercati su posteggi singoli;
- qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante.

Art. 2 Organi del Comune

1. La regolamentazione relativa al ricevimento delle richieste ed al rilascio delle autorizzazioni commerciali e delle concessioni di suolo pubblico per le attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale, che la esercita attraverso l'Ufficio Sportello Unico che, per l'attività gestionale e di controllo, si avvale del personale del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio tributi per l'aspetto tributario.

2. La vigilanza sulle attività di commercio su aree pubbliche spetta al Comando di Polizia Locale.

Art. 3 Finalità e criteri per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche

1. Il Comune con il presente regolamento in linea con le disposizioni regionali persegue le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio capillare e uniforme su tutto il territorio comunale e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare e ridurre l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie o in alternativa, ove non sia possibile l'adeguamento integrale delle aree mercatali, a vincolare il commercio di prodotti alimentari alle prescrizioni particolari previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia igienico-sanitaria;
- e) localizzare le aree mercatali e per lo svolgimento di fiere e sagre in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

- la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- un riequilibrio dei flussi di domanda qualora fossero diretti principalmente verso le aree più congestionate.

Art. 4 Relazione con gli altri regolamenti e strumenti urbanistici comunali

1. Il presente Regolamento si pone in continuità e complementarità con la strumentazione urbanistica vigente e i regolamenti comunali vigenti in materia di arredo urbano, polizia urbana, edilizia, igiene ambientale e occupazione di suolo pubblico ai quali è fatto obbligo di osservarne le disposizioni specifiche. In particolare, si segnalano:

- Piano di Governo del Territorio (PGT);
- Regolamento edilizio;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Regolamento Locale di Igiene;
- Regolamento per la tutela del benessere degli animali;
- Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri e dei parchi di divertimento;

Art. 5 Definizioni

1. Si rimanda all'articolo 16, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. per le definizioni di:

- a) commercio su aree pubbliche;
- b) aree pubbliche;
- c) posteggio;
- d) mercato;
- e) mercato straordinario;
- f) fiera;
- g) sagra;
- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera;
- k) attrezzature;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche.

2. Inoltre, in conformità alla definizione di cui al comma 1, lettera k si intende per:

- a) chiosco, un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
- b) negozio mobile, un veicolo attrezzato per la vendita immatricolato secondo il codice della strada come autoveicolo per uso speciale;
- c) banco di vendita, un insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale.

TITOLO II – FORME DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

Art. 6 Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. In ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'articolo 19 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. il sindaco nomina la Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

2. La Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche è costituita:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede;
- b) almeno un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- c) almeno un rappresentante delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale per il settore del commercio su aree pubbliche;
- d) dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- e) dal Responsabile del Settore Urbanistica - Commercio o suo delegato;
- f) dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e Attività produttive (SUAP) o suo delegato;
- g) dal responsabile del Settore Lavori pubblici o suo delegato;

3. La Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche dura in carica cinque anni.

4. Ai sensi dall'articolo 19, comma 4bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. la partecipazione alla Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche è a titolo gratuito.

Art. 7 Compiti della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. La Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche è sentita obbligatoriamente in merito a:

- a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica;
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- f) richieste straordinarie di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori della programmazione comunale e regionale;
- g) ogni variazione del mercato, compresi gli orari e le giornate di svolgimento del medesimo.

2. Il parere della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche ha sempre natura obbligatoria ma non vincolante.

Art. 8 Funzionamento della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche

1. La convocazione della Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche avviene mediante avviso scritto dal Presidente da trasmettersi almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della riunione. L'avviso contiene l'indicazione del giorno e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

2. La riunione della Commissione in prima convocazione è valida in presenza di almeno la metà più uno dei membri.

3. Qualora la Commissione non raggiunga il numero legale nella prima convocazione, può essere fissata una seconda convocazione almeno 30 minuti dopo la prima che sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione possono essere indicate direttamente nell'avviso della prima convocazione.

4. Su iniziativa del Presidente possono partecipare alla Commissione persone esterne quali altri rappresentanti degli uffici comunali, consulenti, esperti e altri portatori di interesse.

5. I pareri della Commissione sono approvati a con il voto della maggioranza dei presenti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

Art. 9 Requisiti, modalità, condizioni e limiti all'esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. e secondo le modalità stabilite dall'art. 21 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
2. L'attività del commercio sulle aree pubbliche è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dal comune in conformità ai criteri ed agli indirizzi regionali.

Art. 10 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. In caso di subingresso e reintestazione dell'autorizzazione è prescritto il mantenimento del settore merceologico e si applicano le disposizioni previste dall'art. 25 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

Art. 11 Sospensione o revoca dell'autorizzazione

1. Nei casi di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione e la revoca dell'attività di vendita secondo le modalità previste dall'art. 27 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
2. Si definiscono di particolare gravità le violazioni descritte dall'art. 27, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Sportello Unico che ne cura la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12 Requisiti minimi delle attrezzature per l'esposizione, la vendita e la somministrazione delle merci

1. Le attrezzature per l'esposizione, la vendita e la somministrazione delle merci, come definite all'art. 5 del presente regolamento, devono garantire i seguenti requisiti minimi:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'esercizio dell'attività commerciale;
 - b) garantire uno spazio tra un posteggio e l'altro di almeno 50 cm. Tale spazio è da mantenere anche nel caso che due posteggi adiacenti vengano assegnati allo stesso soggetto;
 - c) garantire che la sistemazione anche statica delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività non causi danneggiamenti alla proprietà pubblica (attraverso, ad esempio, l'adozione di opportuni dispositivi di sostegno che evitino il danneggiamento del fondo stradale, l'utilizzo di attrezzature per la raccolta delle acque e degli olii utilizzati per la preparazione degli alimenti, l'adozione di sistemi per la trattazione dei fumi e dei vapori di cottura, etc.);
 - d) a far data dal 01 gennaio 2025 l'utilizzo di generatori di corrente (gruppi elettrogeni) senza combustione interna. In caso di negozi mobili che utilizzano generatori integrati nell'autoveicolo tale prescrizione si applica a far data dal 01 gennaio 2029.
2. Il personale del Comando di Polizia Locale effettuerà controlli periodici per verificare il mantenimento dei requisiti minimi richiesti per lo svolgimento dell'attività di vendita.

Art. 13 Prescrizioni particolari per la vendita e la preparazione di prodotti alimentari

1. Le attrezzature per l'esposizione, la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari devono rispettare i requisiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche.
2. I negozi mobili sprovvisti degli impianti di fornitura e di scarico dell'acqua o dell'impianto di erogazione autonomo di energia elettrica possono effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche solamente nelle aree munite di allacciamento alla rete di acqua potabile, alla fognatura e alla rete elettrica.
3. Se non espressamente vietato dalle norme vigenti, il commercio e la preparazione di prodotti alimentari quali carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne, prodotti di gastronomia cotti, prodotti della pesca, molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze secondo i requisiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

Art. 14 Prescrizioni particolari per la somministrazione di alimenti e bevande

1. Se non espressamente vietato dalle norme vigenti, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti indicati dalle vigenti disposizioni in materia di commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche.

Art. 15 Indirizzi generali in materia di orari

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa.
2. La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5 e le ore 24.
3. È vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.
4. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area del mercato dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario, di pubblica sicurezza o altri casi di pubblico interesse.
5. Gli orari dei mercati settimanali sono indicati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta comunale.
6. Gli orari delle fiere e delle sagre sono indicati dal Comune contestualmente alla pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi relativi alla manifestazione.
7. Possono essere istituiti mercati straordinari che si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio. Di norma questi mercati si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. Nel corso di un anno solare non possono essere effettuate più di dodici giornate di mercato straordinario.

TITOLO IV – ATTIVITÀ SVOLTA SU POSTEGGI

Art. 16 Modalità di esercizio dell'attività su posteggi

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha una durata di dodici anni.
2. Le concessioni su posteggi già assegnati, sia nei mercati che fuori mercato, sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia con apposita deliberazione in attuazione degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 11 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i. nei mercati comunali uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
4. In assenza di un'area pubblica specificatamente dedicata, l'attività svolta su posteggi può essere effettuata esclusivamente tramite negozi mobili e banchi di vendita.

Art. 17 Rilascio autorizzazione

1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione è rilasciata dal Comune secondo le modalità, i requisiti e le limitazioni previste dall'art. 23 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

Art. 18 Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare esclusivamente il posteggio assegnato ed effettuare unicamente la vendita dei prodotti indicati nell'autorizzazione intestata al titolare d'esercizio.
2. Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile incluso quello occupato dall'automezzo, dalla proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).
3. È vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati ed indicati nell'autorizzazione intestata al titolare d'esercizio ed in particolare gli spazi previsti per l'accesso, lo sgombero e il passaggio tra banchi.
4. L'attività di vendita deve essere svolta nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, effettuando al termine delle operazioni di vendita la pulizia del suolo pubblico e la raccolta differenziata dei rifiuti nel rispetto delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio e dei regolamenti comunali vigenti.
5. I posteggi, tutti o in parte, devono avere dimensioni tali da poter essere occupati dai negozi mobili. Qualora la superficie dell'area concessa sia insufficiente all'occupazione dello stesso tramite negozio mobile, il titolare del posteggio ha diritto che venga ampliata o, se ciò non sia possibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle limitazioni e dei divieti connessi alla tutela delle aree storiche e ambientali nonché dei beni culturali eventualmente presenti.

Art. 19 Mercato settimanale

1. Il Consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art.6 del presente regolamento delibera l'istituzione di nuovi mercati e l'ampliamento o la soppressione di quelli esistenti.
2. La Giunta Comunale sentita la Commissione di cui all'art.6 del presente regolamento delibera lo spostamento di sede definitiva o temporanea dei mercati esistenti e la riduzione dei posteggi mercatali esistenti.
3. In sede di istituzione o ampliamento del mercato il Comune stabilisce:
 - a) la localizzazione e l'ampiezza complessiva delle aree mercatali;
 - b) la periodicità di svolgimento del mercato;
 - c) il numero complessivo dei posteggi con la relativa identificazione e superficie, nonché il settore merceologico di riferimento;
 - d) i posteggi riservati ai produttori agricoli e i criteri di assegnazione degli stessi.
4. Il Comune individua la localizzazione dei posteggi in relazione a:
 - a) esigenze di allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria;
 - b) osservanza delle condizioni igienico-sanitarie prescritte;
 - c) misure di safety e security indicati nello specifico provvedimento comunale redatto ai sensi della Circolare 7 giugno 2017 del Ministero dell'Interno;
 - d) diversa superficie dei posteggi medesimi;
 - e) tipologia merceologica delle merci vendute;
 - f) eventuale presenza di attività in sede fissa.
5. Le modalità di accesso e di sgombero dell'area sono indicate nello specifico provvedimento comunale di cui al comma 3, lettera c). Le inosservanze agli obblighi ed ai divieti previsti costituiscono violazioni ai fini previsti dal presente regolamento.

Art. 20 Ubicazione dei mercati settimanali

1. I mercati comunali su aree pubbliche si svolgono nelle localizzazioni indicate nell'Allegato A del presente Regolamento.
2. Qualora la giornata di mercato ricada in un giorno festivo, questo sarà effettuato il giorno precedente o successivo oppure in accordo potrà effettuarsi lo stesso giorno festivo ove le condizioni della circolazione o altre di pubblico interesse lo consentano.

Art. 21 Scambio reciproco di posteggio nei mercati

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato comunale non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto dell'Ufficio comunale preposto al rilascio dell'autorizzazione.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di accettazione dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si prende atto della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Comando di Polizia Locale. Lo scambio non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

Art. 22 Calcolo delle assenze nei mercati

1. I posteggi del mercato devono essere occupati dai titolari o dai loro collaboratori famigliari o dipendenti entro l'orario stabilito.

2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera, salvi i casi di forza maggiore documentabili presso il Comando di Polizia Locale o accertati dal personale di codesto ufficio addetto alla sorveglianza del mercato.

3. Il soggetto titolare di posteggio è considerato assente qualora, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non sia presente entro un intervallo di tempo specificatamente indicato dal Comune con apposita deliberazione della Giunta comunale.

4. Al personale del Comando di Polizia Locale è assegnato il compito di accertare il numero delle assenze nel registro delle assegnazioni dei posteggi.

Art. 23 Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente regolamento su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 24 Calcolo delle presenze e assegnazione dei posteggi liberi

1. Il personale del Comando di Polizia Locale di servizio al mercato, prima dell'orario di svolgimento dello stesso, provvederà all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi per assenza o impedimento dei titolari.

2. I posteggi liberi verranno assegnati in ordine alla graduatoria delle frequenze al mercato, ai commercianti regolarmente iscritti nel registro delle spunte per uno dei due settori merceologici (alimentare e non alimentare) e in possesso di idonea documentazione per la vendita. A parità di presenze il posteggio verrà assegnato considerando l'anzianità di iscrizione nella graduatoria di spunta per il singolo settore e successivamente della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche come risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese sezione persone fisiche-società.

3. I posteggi che risulteranno temporaneamente liberi per il settore alimentare saranno occupati dai commercianti iscritti nel registro di spunta del settore alimentare successivamente nel caso in cui risultassero

vacanti ancora posteggi questi verranno utilizzati per essere assegnati agli altri commercianti iscritti nell'altro registro che sono rimasti sprovvisti di posteggio. Analogamente verrà disposto per i posteggi che risulteranno liberi per il settore non alimentare che saranno occupati dai commercianti iscritti nel registro di spunta del settore non alimentare successivamente ai commercianti alimentari con le medesime modalità sopra descritte. L'assegnazione comincerà con la graduatoria per il settore alimentare.

4. Nella graduatoria si considerano le presenze maturate a partire dal 01 gennaio 2001 e viene aggiornata ogni quattro mesi. I periodi considerati sono i seguenti: dal 01 gennaio al 30 aprile; dal 1° maggio al 31 agosto e dal 01 settembre al 31 dicembre. Inoltre, a ciascun operatore iscritto al registro delle spunte vengono assegnati due punti per ogni anno di anzianità maturata. Per il mese di agosto non vengono conteggiate le presenze.

5. Le presenze degli operatori iscritti nel registro delle spunte dovranno essere annotate anche se non avranno ottenuto la concessione dei posteggi.

Art. 25 Iscrizione e cancellazione del registro delle spunte

1. Il commerciante su aree pubbliche che non ha conseguito la concessione di un posteggio per un determinato mercato può chiedere di essere iscritto al registro delle spunte di quello stesso mercato per il settore merceologico alimentare o non alimentare, per quest'ultimo con l'esclusione della vendita di merce usata limitatamente ai prodotti di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.

2. La domanda di iscrizione è da presentare al Comando di Polizia Locale, corredata dai documenti necessari per conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale. Le presenze per la graduatoria di spunta per uno dei due settori merceologici (alimentare o non alimentare), verranno conteggiate esclusivamente dopo la presentazione della domanda di ammissione.

3. Il registro delle presenze verrà tenuto ed aggiornato dal personale del Comando di Polizia Locale. Le graduatorie, suddivise per settori merceologici (alimentare o non alimentare), con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Comando di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico.

4. In caso venissero effettuate 4 (quattro) assenze consecutive non giustificate, oppure 17 (diciassette) assenze non giustificate, anche non consecutive, nell'arco dell'anno solare, lo spuntista verrà estromesso dalla graduatoria. Per potervi rientrare dovrà ripresentare la domanda di ammissione alla graduatoria degli spuntisti. Nel caso fosse accettata, rientrerà in graduatoria all'ultimo posto perdendo in ogni caso l'anzianità maturata e le presenze effettuate. Si considerano assenze giustificate quelle per malattia o gravidanza. Inoltre, la cancellazione dal registro delle "spunte" verrà effettuata nei casi in cui il commerciante:

- a) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 114/98;
- b) incorra, per almeno due volte in un anno solare, in una delle violazioni gravi stabilite dall'articolo 11 del presente regolamento.

Art. 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli è riservato fino a un massimo del tre per cento dei posteggi mercatali complessivamente disponibili per il settore alimentare e per la merceologia riferita ai prodotti florovivaistici.

Tale disponibilità può essere aumentata dal Comune fino al massimo al cinque per cento dandone comunicazione motivata a Regione Lombardia.

2. L'assegnazione del posteggio è effettuata successivamente alla presentazione della domanda da parte dell'operatore interessato corredata da autocertificazione che ne comprovi la qualifica di produttore agricolo, la specifica dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita ed il periodo.

3. I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi può essere fatta per un anno oppure per periodi limitati nell'arco dell'anno.

5. In caso di domande superiori alle disponibilità, tali posteggi sono assegnati secondo i criteri e le modalità stabilite da Regione Lombardia con apposita deliberazione in attuazione dell'articolo 17, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

6. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati per il solo giorno di effettuazione del mercato:

- in via prioritaria ad altri produttori agricoli che vantino il più alto numero di presenze sul mercato;
- in subordine ai commercianti su aree pubbliche iscritti nel registro delle spunte per il settore alimentare.

Art. 27 Posteggio riservato ai battitori

1. Il posteggio riservato ai commercianti che esercitano l'attività con il sistema detto del battitore, esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, è assegnato secondo un programma di turnazione comunicato dalla Associazione battitori della Regione Lombardia.

2. A decorrere dalla entrata in vigore del presente regolamento nell'area del mercato non potranno più essere individuati nuovi posteggi da assegnare ai battitori.

3. Il posteggio riservato ai "battitori" se non viene temporaneamente occupato dagli stessi può essere assegnato ai commercianti su aree pubbliche iscritti nel registro delle "spunte" indifferentemente per il settore alimentare o non alimentare.

Art. 28 Criteri per l'assegnazione dei posteggi in caso di spostamento e trasferimento del mercato

1. Qualora si debba procedere allo spostamento, anche provvisorio, di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le modalità stabilite da Regione Lombardia con apposita deliberazione in attuazione degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

Art. 29 Accessibilità e trasparenza delle informazioni

1. La planimetria del mercato e le informazioni relative ai servizi presenti, alle caratteristiche delle postazioni assegnate e di quelle disponibili sono consultabili liberamente attraverso i servizi online del Comune di Agrate Brianza o presso gli uffici comunali ad eccezione dei dati sensibili relativi ai titolari delle autorizzazioni.

TITOLO V – ATTIVITÀ IN FORMA ITINERANTE

Art. 30 Rilascio autorizzazione

1. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante è rilasciata dal Comune alle persone fisiche e giuridiche che lo richiedono previa verifica presso il sistema informativo regionale che il richiedente non sia già in possesso di un'altra autorizzazione rilasciata da un altro comune.
2. Al medesimo operatore commerciale non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.
3. La domanda deve riportare le informazioni richieste dall'art. 24 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
4. L'istruttoria deve essere conclusa con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione. L'eventuale provvedimento di diniego deve specificare i requisiti carenti o i documenti non prodotti entro i termini assegnati ed è preceduto dalla comunicazione di preavviso di diniego di cui alla L.241/90. Il diniego va comunicato all'interessato mediante raccomandata o messo notificatore, indicando i soggetti a cui si può presentare ricorso ed i relativi termini.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.

Art. 31 Modalità di esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta solo con negozi mobili come definite all'art. 5 del presente regolamento per il tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e con le modalità previste e secondo le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
2. Si considera come tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita un intervallo di tempo non superiore alle due ore.

Art. 32 Divieti e limitazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. Fatti salvi i divieti specifici previsti dal Codice della Strada, l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è permanentemente vietato:
 - nelle strade statali, regionali o provinciali comprese le aree di sosta adiacenti;
 - nelle strade e nelle piazze interne al perimetro dei nuclei di antica formazione così come definiti dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - nelle strade e piazze specificatamente indicate nell'Allegato B del presente Regolamento.
2. Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati, anche in forma straordinaria, fiere e sagre l'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante è vietato nelle aree poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 metri.
3. Le disposizioni relative all'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO VI – FIERE E SAGRE SU AREE PUBBLICHE

Art. 33 Organizzazione e calendario delle fiere e delle sagre

1. Le fiere e le sagre, come definite all'art. 5 del presente regolamento, possono essere organizzate dall'Amministrazione comunale o da soggetti privati su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità sulla base di convenzione o altro atto idoneo.
2. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il Comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.
3. Gli organizzatori interessati presentano annualmente istanza per lo svolgimento di fiere o sagre entro il 30 ottobre, al fine di consentire al Comune entro il 30 novembre di redigere l'elenco annuale delle fiere per l'anno successivo. L'elenco approvato dalla Giunta Comunale è trasmesso a Regione Lombardia per l'inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre come previsto dall'art. 18bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

Art. 34 Localizzazione delle aree per lo svolgimento di fiere e sagre

1. Il comune individua le aree per lo svolgimento di fiere e sagre secondo i criteri e le finalità indicate all'art. 3 del presente regolamento.
2. Le aree individuate per lo svolgimento delle fiere e delle sagre sono:
 - i nuclei storici e le vie adiacenti;
 - le piazze e i parchi comunali.
3. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Possono essere assegnati spazi alle associazioni di volontariato e a quelle non a scopo di lucro.

Art. 35 Domande per la partecipazione alle fiere o sagre

1. L'assegnazione dei posteggi avviene mediante apposito bando pubblico e con le modalità definite dall'art. 23 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
2. I criteri per la definizione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi per le fiere e le sagre seguono le modalità stabilite da Regione Lombardia con apposita deliberazione in attuazione degli articoli 17, comma 2 e 23, comma 1bis della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

Art. 36 Indicazioni specifiche per lo svolgimento delle fiere e delle sagre

1. La localizzazione delle aree, il giorno e l'orario di svolgimento, l'ubicazione e il numero dei posteggi, le tipologie dei prodotti eventualmente esclusi, le modalità di accesso e di sgombero dell'area, la sistemazione dei posteggi sono indicati dal comune contestualmente alla pubblicazione del bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi per fiere e sagre di cui all'art. 36 del presente regolamento.
2. L'organizzazione e la gestione delle fiere e delle sagre sono interamente a carico degli organizzatori-promotori mediante convenzione stipulata tra le parti, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio e/o di contributi.

L'eventuale rimborso per le spese di pulizia dell'area, dell'acqua, dell'energia elettrica e delle altre attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale viene stabilito dalla Giunta Comunale e comunicato agli organizzatori.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni previste al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'art. 18ter della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

4. In assenza del Regolamento comunale delle sagre di cui all'art. 37 si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 37 Regolamento comunale delle sagre

1. Il Comune sulla base delle linee guida regionali può redigere un regolamento delle sagre per definire:

- a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
- b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
- c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale;
- d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale regionale di cui all'articolo 33 del presente regolamento,
- e) le indicazioni e i limiti all'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.

2. In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel regolamento comunale delle sagre si applicano le sanzioni previste dall'art. 18ter della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.

TITOLO VII –SANZIONI

Art. 38 Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni previste per il commercio su area pubblica è punito con le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dall'art. 27 della L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 e s.m.i.
2. Fatte salve le sanzioni previste al comma 1, l'inosservanza delle posizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50 euro ad un massimo di 150 euro con la procedura di cui alla Legge 689/1981 e s.m.i.
3. La misura delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
4. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è individuato nel Responsabile del Comando di Polizia Locale.

TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto e richiamato si fa riferimento agli altri regolamenti comunali vigenti indicati all'art. 4 e alle norme statali e regionali vigenti in materia ed in particolare al D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e alle relative disposizioni attuative.
2. Ogni modifica e/o adeguamento della normativa nazionale e regionale richiamata specificatamente al comma precedente comporterà l'adeguamento automatico del presente regolamento.
3. La validità del presente regolamento non ha limiti temporali predefiniti.
4. Le presenti disposizioni potranno essere revisionate dalla Giunta Comunale ed approvate dal Consiglio Comunale.
5. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare il presente regolamento.


Art. 40 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le Ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso, nello specifico viene abrogato il Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 84 del 04.12.2008.

ALLEGATO A

Localizzazione dei mercati settimanali

I mercati sono localizzati lungo le strade e le piazze specificatamente indicate nella cartografia seguente.



ALLEGATO B

Identificazione cartografica delle piazze e delle vie nelle quali è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante

Fonte: elaborazione su dati Regione Lombardia - Database Topografico (DBT) regionale

